

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 1 Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale, anche dirigente, e per il conferimento di incarichi professionali, alle quali si attiene la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, di seguito FCTP.

Per il reclutamento del personale si applicano le norme contenute nell'art. 18, co.2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. Le procedure di selezione di FCTP si conformano ai seguenti principi: a) **pubblicità** della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità del suo espletamento; b) adozione di **meccanismi imparziali e trasparenti**, idonei ed atti ad accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire; c) composizione delle commissioni di selezione tra professionisti, professori universitari, funzionari delle amministrazioni, componenti designati dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, in possesso di titoli o qualifiche coerenti con il profilo professionale individuato nella selezione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione del personale, FCTP garantisce le **pari opportunità** nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

FCTP opera altresì nel rispetto dei principi dettati dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 2 Esclusioni

La presente procedura non è applicabile:

- per gli incarichi professionali conferiti in situazioni di particolare necessità ed urgenza;

- quando gli stessi incarichi siano correlati ad esigenze di riservatezza o quando gli incarichi presuppongano una conoscenza particolare, da parte dell'incaricato, della realtà della Fondazione. Le fattispecie che precedono, per le quali non è applicabile la prescritta procedura globale, sono deliberate o ratificate con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- per gli incarichi professionali comunque configurabili come prestazione di servizi per i quali si procederà a norma di quanto previsto dal D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dal Regolamento spese in economia adottato da FCTP.

Art. 3 Finalità

- a) miglioramento della composizione del personale e dei collaboratori secondo caratteristiche professionali e attitudinali che garantiscano elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti;
- b) acquisizione di personale e collaboratori con caratteristiche professionali e attitudinali strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
- c) espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure;
- d) rispetto della normativa sulle categorie protette;
- e) attivazione di procedure informate a criteri di imparzialità e trasparenza.

Per la realizzazione di tali finalità il reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi saranno attuati secondo le modalità di cui al punto 4 del presente regolamento.

Art. 4 Modalità di reclutamento del personale

Il reclutamento del personale sarà preceduto da idoneo bando pubblicato nel sito della Fondazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle selezioni. Le prove selettive si improntano ai criteri di valutazione delle conoscenze, capacità ed attitudini tecniche, professionali e gestionali, nonché all'impiego di strumenti di preselezione, il tutto attraverso la verifica dei titoli, delle qualifiche, dell'età e dell'esperienza del candidato. Le graduatorie delle selezioni potranno essere utilizzate, per il reclutamento del personale con identiche caratteristiche professionali con una validità temporale superiore alla iniziale esigenza da soddisfare, previa determinazione del C.d.A. appositamente motivata anche successivamente all'atto dell'approvazione del bando iniziale.

Art. 5 Modalità di affidamento degli incarichi

L'affidamento di incarichi di natura professionale, qualora non rientri nella regolamentazione di cui al Dlgs 12/04/2006 n. 163 (codice degli appalti), si svolge attraverso il confronto fra una pluralità di curricula in grado di evidenziare il profilo professionale necessario alla Fondazione. Per l'acquisizione dei curricula la Fondazione potrà avanzare apposite richieste ai competenti ordini professionali ovvero a enti ed istituti di ricerca o alta cultura ovvero pubblicando sul proprio sito web opportuno annuncio. I curricula saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore della Fondazione dallo stesso delegato.

Art. 6 - Requisiti

Per l'inserimento del profilo professionale nella banca dati di cui all'art. 8, è richiesto il possesso dei requisiti richiesti dalla FCTP ed indicati nel proprio sito web (www.fctp.it). Tale notizia resterà pubblicata nel sito web almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Le informazioni pervenute saranno inserite nella banca dati di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 7 – Commissioni di valutazione

1. Ai fini del reclutamento del personale, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di FCTP, nomina apposite commissioni di valutazione composte da tre membri, scelti tra professionisti, professori universitari, funzionari delle amministrazioni, componenti designati dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, in possesso di titoli o qualifiche coerenti con il profilo professionale individuato nella selezione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. La nomina della commissione sarà effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Ciascun membro della Commissione all'atto dell'accettazione della nomina dovrà dichiarare di non avere rapporti di parentela, affinità o comunque di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con nessuno dei candidati. Qualora dovesse ricorrere l'esistenza di tale impedimento si procederà alla nomina di un nuovo membro in sostituzione.

3. Spetta alla commissione fissare, preventivamente allo svolgimento delle prove, i principi e criteri di valutazione dei candidati in conformità al bando pubblicato nel sito della Fondazione, della Regione Piemonte ed, eventualmente, nel quotidiano di cui al precedente articolo 4.

Art. 8 – Banche dati

FCTP predispone un organigramma relativo alle informazioni sui professionisti ai quali sono stati conferiti incarichi, oltre ad una banca dati sui risultati delle prove svolte dai candidati per un'occupazione di lavoro dipendente; la banca dati suddivisa per profili professionali viene aggiornata periodicamente sulla base delle necessità di cui al presente regolamento. I profili professionali già pervenuti ad FCTP alla data di decorrenza del presente regolamento, saranno utilizzati ai fini di un automatico inserimento nella banca dati. Sulla base dei dati contenuti nella presente banca dati viene avviato il processo di selezione.

Art. 9 - Personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato

Per eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a progetto in essere alla data di approvazione del presente regolamento e con scadenza entro il 31/12/2016, per i quali in presenza di accertate esigenze della Fondazione, si ravvisi la necessità di trasformazione del rapporto in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 -quater D.lgs n. 368/2001. Qualora il lavoratore a tempo determinato ritenga di non esercitare il diritto di precedenza previsto dall'art. 5 comma 4 -quater D.lgs n. 368/2001, alla copertura del posto relativo si procederà a norma del presente regolamento.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016 entra in vigore a decorre dal giorno stesso della sua approvazione. Dello stesso, e successive modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito web di FCTP: www.fctp.it

Torino, data 26/4/2016